

## **I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo penale**

*Sintesi semplificata dell'iter procedurale tratta dal Testo Unico delle Spese di Giustizia - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*

(96) - Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il Giudice procedente adotta una delle seguenti decisioni:

- a) dichiara inammissibile l'istanza per mancanza dei presupposti di legge oppure respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di legge;**
- b) ammette l'interessato al Patrocinio a spese dello Stato se ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.**

(97) – I provvedimenti di cui sopra sono adottati con decreto motivato, che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato; viceversa, il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale e la lettura sostituisce l'avviso di deposito solo se l'interessato è presente all'udienza.

Altra tipologia di provvedimento adottabile, in presenza di specifiche ipotesi di legge (vedi approfondimento sulla REVOCA artt. 98-112 TUSG) è il decreto con il quale il Giudice:

- c) revoca l'ammissione al beneficio, precedentemente concessa.**

### **Mezzi e termini d'impugnazione**

#### **Il ricorso in opposizione, con rito civile sommario di cognizione e termine di 20 giorni, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al Patrocinio**

(99) - Avverso il decreto con cui il Giudice rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre **ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, davanti al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte d'Appello** ai quali appartiene il Giudice che ha emesso il decreto di rigetto; il ricorso è notificato all'Ufficio Finanziario che è parte nel relativo processo; **salve diverse determinazioni del Giudice procedente**, il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e cioè la **vigente disciplina di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 150/2011, nell'ambito delle controversie civili con rito sommario di cognizione** (vedi da ultimo sentenza Corte di Cassazione Penale 10730 del 14/03/2016); l'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'Ufficio del Giudice procedente, all'interessato e all'Ufficio Finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge; tale ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

**Il ricorso in opposizione, con rito civile sommario di cognizione e termine di 20 giorni, avverso il decreto di revoca dell'ammissione al Patrocinio (d'ufficio oppure su richiesta dell'Ufficio Finanziario)**

Secondo la Giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, **salve diverse determinazioni del Giudice procedente**, in tema di Patrocinio a spese dello Stato, avverso il provvedimento di revoca "ex officio" del decreto di ammissione (revoca che costituisce espressione del potere di autotutela della P.A.) non è ammesso il ricorso "per saltum" in cassazione ex art. 113/D.P.R. 115/2002, bensì il **ricorso in opposizione dinanzi al Presidente del Tribunale (o al Presidente della Corte d'Appello) ex art. 99/D.P.R. 115/2002, con rito civile sommario di cognizione e termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'avviso.**

**Il ricorso "per saltum" in cassazione, con termine di 20 giorni, avverso il decreto di revoca dell'ammissione al beneficio a seguito di richiesta dell'Ufficio Finanziario**

(113) - Contro il decreto di revoca dell'ammissione al Patrocinio a seguito di richiesta del competente Ufficio Finanziario (presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo), l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso.

**Salve diverse determinazioni del Giudice procedente, il Legislatore del D.P.R. 115/2002, limitatamente a questa specifica tipologia di revoca, ha previsto la possibilità di un ricorso "per saltum" in cassazione, senza cioè dover preliminarmente esperire il ricorso in opposizione davanti al Presidente del Tribunale (o al Presidente della Corte d'Appello) con rito civile sommario di cognizione.**